

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI**

(approvata nella seduta del 14 dicembre 2016)

ART. 1.
(Atti liberi)

1. Gli atti liberi sono disponibili *on line* sul sito della Commissione previo vaglio dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 2.
(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
 - a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
 - b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
 - c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

ART. 3.
(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
 - a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
 - c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
 - d) scritti anonimi;
 - e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
 - f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 4.
(Informatizzazione degli atti e della documentazione)

1. È dato mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.